

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 aprile 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1992, n. 10.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992 - Assestamento Pag. 3

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 1.

Interventi a favore dei teatri stabili di Palermo e di Catania. Pag. 3

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1993 Pag. 3

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 3.

Norme integrative della legge regionale 1^o febbraio 1991, n. 8, concernente interventi per i sali alcalini, norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari d'integrazione salariale in attività di pubblica utilità e norme in favore di lavoratori provenienti dal settore zolfifero. Pag. 3

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 1^o agosto 1990, n. 20 concernente interventi in materia di talassemia Pag. 4

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 5.

Rifinanziamento dell'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 relativa a: «Interventi per favorire il risanamento ed il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori» Pag. 4

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 6.

Norme per consentire alle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità naturali l'accesso ai benefici di cui alla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Rifinanziamento della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché anticipazioni dell'intervento dello Stato per le finalità del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524 in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 857/84 Pag. 5

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 7.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'azienda forestale demaniali per l'esercizio 1991 Pag. 6

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 8.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, concernente accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale negli enti locali e disposizioni riguardanti la valutazione dell'anzianità di servizio dei dipendenti regionali per la partecipazione ai concorsi e le modalità e i criteri di assunzione presso il Corpo forestale regionale Pag. 6

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 9.

Modifica all'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici. Pag. 6

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 10.

Nuove norme in materia di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore. Pag. 8

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 11.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, concernente: «Provvedimenti per le scuole di servizio sociale» Pag. 25

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 12.

Norme per la disciplina ed il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo Pag. 25

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1993, n. 1.

Istituzione di un Osservatorio epidemiologico regionale Marche Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 2.

Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti Pag. 29

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1993, n. 3.

Trattamento di quiescenza e di fine servizio del personale delle aziende di promozione turistica Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1993 - Art. 31 legge regionale di contabilità n. 44 del 3 dicembre 1977 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 2.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 dell'Ente regione di sviluppo agricolo per il Molise «G. Sedati» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise «G. Sedati» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 4.

Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione Molise Pag. 30

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1985 Pag. 31

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 2.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1986 Pag. 31

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 3.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1987 Pag. 31

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1992, n. 10.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992 - Assestamento.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 61 del 30 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0072

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 1.

Interventi a favore dei teatri stabili di Palermo e di Catania.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione siciliana è autorizzata a contribuire alle spese di gestione dei teatri stabili di Palermo e di Catania anche attraverso la partecipazione alle associazioni costituite o da costituirsi per la loro gestione.

2. Per i fini previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni e di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994.

3. Alla spesa di lire 4.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1992 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Il predetto onere e quello di lire 8.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari 1993 e 1994 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1009 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione: FIORINO

93R0073

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1993, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale il 3 novembre 1992.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1993.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: MAZZAGLIA

93R0074

L'EGGE 5 gennaio 1993, n. 3.

Norme integrative della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 8, concernente interventi per i sali alcalini, norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari d'integrazione salariale in attività di pubblica utilità e norme in favore di lavoratori provenienti dal settore zolfifero.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 9.500 milioni con destinazione vincolata al recupero salariale del personale impiegatizio e operaio della S.p.A. Italkali sospeso dal lavoro a causa dell'interruzione dell'attività lavorativa per il periodo 9 luglio 1990-1° febbraio 1992, nonché ad assicurare le disponibilità finanziarie per anticipare ai dipendenti dell'Italkali S.p.A. le spettanze di cassa integrazione guadagni per i periodi successivi.

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 8, è prorogato sino a quando non saranno completate le opere previste dall'articolo 3 della medesima legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 3.

1. La gestione delle opere previste dall'articolo 2 della legge regionale 1^o febbraio 1991, n. 8 nonché della manutenzione e del pompaggio della diga Villorosa sarà affidata, d'intesa con l'Ente minerario siciliano, al consorzio dell'area di sviluppo industriale di Eina, nei cui confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 29, lettera b) e lettera d), della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

2. L'Ente gestore provvede a regolare contrattualmente i rapporti di utenza, i cui diritti ed obblighi decorreranno dalla data di consegna delle opere realizzate dalla Regione.

3. L'Ente gestore confidrà la gestione delle opere di cui al comma 1 ad impresa tecnicamente idonea e patrimonialmente affidabile osservando all'uopo le norme che regolano l'appalto di pubblici servizi.

Art. 4.

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato ad approvare e finanziare, d'intesa con la Gepi, progetti di durata non superiore a dodici mesi, proposti dall'Amministrazione regionale. Da enti ed aziende da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, vigilanza e o tutela, dagli enti locali territoriali e o istituzionali, nonché dagli enti ed aziende da essi dipendenti e o comunque sottoposti a controllo, vigilanza e o tutela e dalle unità sanitarie locali, da realizzare attraverso l'utilizzazione in opere e/o servizi di pubblica utilità, per i periodi complessivamente non superiori ai sei mesi, di lavoratori che beneficino degli interventi straordinari d'integrazione salariale previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 708, convertito con legge 1^o giugno 1991, n. 169 e dai commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366 convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni. La predetta utilizzazione proseguirà nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità, vengano iscritti nelle liste di mobilità previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni fruiscono della relativa indennità.

2. Ai lavoratori utilizzati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e successive modifiche ed integrazioni, di conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, restando a carico del bilancio della Regione il relativo onere.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati.

4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, determina le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 3.500 milioni.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 5, 6 primo e secondo comma, 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni si applicano a domanda degli interessati ai dipendenti del ruolo unico ad esaurimento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della citata legge regionale n. 27 del 1984, provenienti dal settore zolfifero e operanti al centro operativo di Catlanissetta alla data del 30 settembre 1992. Le relative opzioni possono essere esercitate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere di lire 13.000 milioni autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 1993

CAMPIONE .

Assessore regionale per l'Industria: SCIOTTO
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione: ERRORI.

93R0075

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 1^o agosto 1990, n. 20 concernente interventi in materia di talassemia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1^o agosto 1990, n. 20, si applicano ai soggetti affetti da anemia drepanocitica omotigotica o da anemia talassemica che si trovano nelle stesse condizioni dei soggetti affetti da forme gravi di talassemia.

Art. 2.

1. Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1009 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza».

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per la sanità: FIRRARELLO

93R0076

LEGGE 5 gennaio 1993, n. 5.

Rifinanziamento dell'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 relativa a: «Interventi per favorire il risanamento ed il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il raggiungimento delle finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno

finanziario 1993 per la concessione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti negli anni 1990, 1991 e 1992 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffuse nonché per la corresponsione del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'azione di risanamento.

Art. 2.

1. Al quarto alinea dell'articolo 37 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 il termine «stessa» è sostituito dal seguente: «presente».

2. I beneficiari degli interventi di cui al comma 1 dovranno presentare le relative istanze alle unità sanitarie locali territorialmente competenti entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Gli oneri di lire 9.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993 derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1009.

2. Alla spesa di lire 9.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1992 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per la sanità: FIRRARELLO

93R0077

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 6.

Norme per consentire alle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità naturali l'accesso ai benefici di cui alla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Rifinanziamento della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché anticipazioni dell'intervento dello Stato per la finalità del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524 in applicazione del Regolamento CEE n. 857/84.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 3 del 16 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il periodo massimo di proroga previsto dall'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367 così come convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 viene elevato di dodici mesi in favore delle aziende agricole che, avendo presentato istanza per l'ottenimento delle agevolazioni contributive o creditizie ai sensi dello stesso articolo 4, non hanno ottenuto il beneficio richiesto entro la data di scadenza di 24 mesi previsti dall'articolo 4 di che trattasi.

2. La proroga è in ogni caso interrotta a decorrere dalla data di stipula del mutuo e della emanazione del provvedimento di erogazione del contributo.

3. Alla corrispondente spesa, valutata in lire 25.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

4. È autorizzata, altresì, la spesa di lire 40.000 milioni, finalizzata alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 gennaio 1991, n. 31.

Art. 2.

1. All'onere di lire 65.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con le disponibilità del capitolo 60769 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 sono autorizzate, per l'anno finanziario 1992, le ulteriori spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli:

art. 9, lire 10.000 milioni;

art. 15, ultimo comma lire 2.000 milioni;

art. 27, lire 15.000 milioni;

art. 30, lire 6.000 milioni.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, così come modificato ed integrato dall'articolo 11 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24 e dall'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 8, per l'esercizio 1992, viene stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscriversi al capitolo 55664.

Art. 5.

1. Per le finalità del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524 in applicazione del regolamento CEE n. 857/84 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1992 e di lire 8.000 milioni per il 1993, in anticipazione degli interventi dello Stato.

2. Nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato, il maggiore onere resta a carico della Regione.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui all'art. 4 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni nella legge 30 gennaio 1991, n. 31 è autorizzato, per l'anno finanziario 1992, il limite d'impegno decennale di lire 20.000 milioni cui si provvede con la riduzione, di pari importo, del limite d'impegno decennale di lire 52.000 milioni autorizzato con l'art. 4, 1° comma della legge 4 agosto 1989, n. 286.

Art. 7.

1. Per le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma precedente si provvede per gli esercizi finanziari successivi al 1992 ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si fa fronte con la riduzione di lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 55321 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 8.

1. Per le finalità di cui all'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 è autorizzata per l'anno finanziario 1992 la spesa di lire 3.100 milioni cui si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 55321 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 9.

1. Gli oneri di lire 40.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993 derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 1009.

2. Alla relativa spesa ricadente nell'esercizio finanziario 1992 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio medesimo.

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: AVELLO
93R0113

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 7.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'azienda forestale demaniali per l'esercizio 1991.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 3 del 16 gennaio 1993)

(Omissis).

93R0114

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 8.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, concernente accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale negli enti locali e disposizioni riguardanti la valutazione dell'anzianità di servizio dei dipendenti regionali per la partecipazione ai concorsi e le modalità e i criteri di assunzione presso il Corpo forestale regionale.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 3 del 16 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'incentivo economico previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, si intende attribuito anche al personale addetto ai servizi di polizia municipale al quale è stata già riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17 ed in aggiunta alla stessa.

Art. 2.

1. I dipendenti regionali, ai fini della valutazione dell'anzianità per la partecipazione ai concorsi, sono considerati in servizio dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione della graduatoria sul procedimento concorsuale.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, concernenti modalità e criteri di assunzione si applicano, per quanto non disciplinato da speciali disposizioni di legge e fermo restando il disposto dell'articolo 17 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, anche alle assunzioni da effettuare nei ruoli del corpo forestale.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per gli enti locali: GRILLO
93R0115

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 9.

Modifica all'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 3 del 16 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, vengono sostituiti dai seguenti:

«1. I comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a tal fine, possono essere prorogati».

2. All'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 vengono aggiunti i seguenti commi:

«4. Le modalità per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di cui al comma uno saranno disciplinate, in coerenza con i principi generali di accesso al pubblico impiego, con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino alla definizione delle predette procedure i contratti di lavoro sono suscettibili di ulteriori proroghe».

Art. 2.

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1. è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11. è aggiunto il seguente comma:

«2. Il termine di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 1993 per i comuni che hanno pubblicato i relativi concorsi o avvisi di assunzione e per i quali, alla data del 21 luglio 1990, era scaduto il termine per la presentazione delle domande. Restano validi tutti gli atti amministrativi, a tal fine, legittimamente adottati».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Il personale di cui all'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni regionali nonché presso le amministrazioni dei comuni capo luogo di provincia nonché di comuni con particolari deficienze di organico, per le particolari esigenze riconosciute alle attività svolte dalle stesse».

Art. 4.

1. Nell'ambito della Regione siciliana, la disposizione in deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, si applica alle istanze presentate all'Amministrazione regionale di appartenenza od all'Ufficio dove il dipendente presta servizio, anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, corredate da nulla osta degli Assessori preposti ai rami di amministrazione di appartenenza.

2. La disposizione in deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, si applica in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2.

Art. 5.

1. Ai comuni dell'isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine, ferma restando la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, il personale tecnico di cui alla presente legge sarà prevalentemente utilizzato per i compiti di cui al comma 1.

3. Esaurite le procedure di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nei successivi 60 giorni il sindaco rilascia la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.

Art. 6.

1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed alla autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni.

2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono sciolti i Consigli comunali dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 che, entro il 31 dicembre 1993, non assumano le delibere di adozione relative alla formazione o revisione dei piani regolatori generali.

4. Con il decreto di scioglimento, oltre che alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni, si provvede anche, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, alla nomina di un commissario provvidore per l'adozione di qualunque atto di competenza comunale occorrente per l'adempimento degli obblighi relativi all'adozione o revisione del piano regolatore generale.

5. Il commissario provvidore resta in carica fino all'adozione dei provvedimenti di sua competenza anche in caso di rinnovo dei consigli comunali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994. In caso di rinnovo dei consigli comunali alle deliberazioni assunte dal commissario provvidore si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come sostituito con l'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.

6. Al commissario provvidore, oltre al trattamento di missione se dovuto, per l'adempimento dell'incarico spetta un compenso che sarà stabilito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente previa deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla classe dei comuni individuata con lo stesso decreto. Il compenso non può essere fissato in misura superiore alla indennità spettante ai sindaci dei comuni di ciascuna classe.

7. L'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, è prorogata fino alla adozione dei provvedimenti di revisione e comunque fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo, indipendentemente dalla scadenza originariamente prevista dall'atto che li ha imposti.

8. L'efficacia degli interventi sostitutivi già disposti, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cessa con l'entrata in vigore della presente legge.

9. È abrogato il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

Art. 7.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50.000 milioni in ragione di anno, a decorrere dal 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.06.01. - capitolo 45007.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per gli enti locali: GRILLO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: BERTONE

93R0116

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 10.

Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 3 del 16 gennaio 1993.)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

UFFICIO REGIONALE PER I PUBBLICI APPALTI

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2. L'ufficio si articola in sezioni provinciali, aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3. L'Ufficio, costituito con decreto dal Presidente della Regione, fa parte degli uffici della presidenza. Esso, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, opera con piena autonomia funzionale.

Art. 2.

Composizione e provvista del personale

1. Ciascuna sezione è composta da cinque membri, dei quali uno con funzioni di presidente cui spetta dirigere la sezione e coordinare l'attività dei suoi componenti.
2. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un funzionario regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3. All'assegnazione del personale necessario per la segreteria tecnico-amministrativa di ciascuna sezione si provvede con personale regionale, mediante decreto del Presidente della Regione.

Art. 3.

Nomina

1. I Presidenti e gli altri componenti di ciascuna sezione sono nominati tra gli iscritti in un apposito albo istituito presso la Presidenza della Regione.
2. All'albo sono iscritti a domanda i funzionari della Regione siciliana, in attività di servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente, che abbiano maturato presso la pubblica amministrazione, nella qualifica dirigenziale, un'anzianità effettiva di servizio non inferiore a dieci anni.
3. Sono altresì iscritti a domanda, purché in quiescenza:
 - a) i professori universitari di materie giuridiche;
 - b) i magistrati e gli avvocati dello Stato.
4. L'albo si rinnova ogni due anni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5. Il Presidente di ciascuna sezione è nominato dalla Giunta regionale mediante scelta non comparativa tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, che siano in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza devono essere altresì in possesso almeno della qualifica di dirigente superiore. Alla scelta dei Presidenti si procede prima della individuazione degli altri componenti.

6. Gli altri membri di ciascuna sezione sono scelti mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, con modalità tali da assicurare la presenza di due membri con professionalità amministrativa e di due membri con professionalità tecnica.

7. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo di cui al comma 1 e sono regolate le condizioni e le procedure per l'iscrizione allo stesso e per l'effettuazione dei sorteggi di cui al comma 6.

Art. 4.

Disposizioni di natura cautelare

1. Non possono far parte dell'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. La domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 2 dell'art. 3 deve essere corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale gli interessati attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Trovano altresì applicazione gli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Durata in carica e sostituzioni

1. I componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ed i funzionari preposti alle segreterie delle sezioni durano in carica tre anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 3.
3. Nella prima applicazione della presente legge i presidenti e uno dei membri di ciascuna sezione durano in carica per quattro anni. Il membro che allo scadere del primo triennio permane nella carica è individuato mediante sorteggio pubblico. Le modalità del sorteggio sono quelle previste dall'articolo 3.
4. Con le modalità di cui all'art. 3 si provvede alla nomina dei componenti e dei presidenti che via via devono sostituire quelli cessanti.
5. Alla nomina dei nuovi presidenti, dei componenti delle sezioni e dei funzionari preposti alle segreterie si provvede almeno sei mesi prima della data in cui cessano i precedenti. Le nuove nomine decorrono dal giorno successivo a quello della cessazione dei precedenti membri.
6. Sono nulli gli atti posti in essere dalle sezioni di cui il Presidente o alcuno dei componenti è cessato dalla carica senza che il successore sia stato nominato.
7. I componenti dell'Ufficio possono cessare anticipatamente dalla carica solo in caso di morte, dimissioni o impedimento discendente da fatti da cui consegua l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici. In tale ipotesi la Giunta regionale provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 3.
8. I componenti subentranti cessano dalla carica alla scadenza prevista per i componenti sostituiti.
9. Nel quinquennio successivo a ciascuna scadenza i membri uscenti non possono essere chiamati a comporre l'Ufficio.

Art. 6.

Trattamento economico

1. I componenti in attività di servizio, i funzionari preposti alle segreterie e il personale delle medesime conservano, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, l'ordinario trattamento retributivo.
2. I presidenti e gli altri membri, nonché i funzionari preposti alle segreterie, hanno diritto ad apposite indennità determinate con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale. Tali indennità sono determinate in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con dieci scatti per i Presidenti delle sezioni ed in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con cinque scatti per gli altri componenti e per i funzionari preposti alle segreterie.

Art. 7.

Divieto di conferimento di incarichi e incompatibilità

1. Ai componenti delle sezioni ed ai funzionari preposti alle segreterie non possono essere conferiti incarichi di progettista, ingegnere capo, direttore dei lavori, collaudatore, collaudatore statico, componente o segretario di commissioni di collaudo ed arbitro relativamente ad opere il cui committente o concessionario sia uno degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Il divieto vige anche nei tre anni successivi alla cessazione della carica e dell'assegnazione all'Ufficio.

2. I componenti delle sezioni ed i funzionari preposti alle segreterie che, all'atto della nomina o della preposizione, siano titolari di alcuno degli incarichi elencati al comma 1, sono tenuti, a pena di decadenza, a dimettersi o a recedere entro quindici giorni dalla assunzione della carica.

Art. 8.

Procedure di affidamento

1. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare di bando di gara, gli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si avvalgono dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

2. Ciascuna sezione dell'Ufficio è competente per le procedure di affidamento riguardanti opere da eseguirsi nel territorio della provincia; per gli appalti che debbano eseguirsi nel territorio di più province, la sezione competente viene determinata, secondo il criterio della prevalenza dell'importo dei lavori, dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 14.

Art. 9.

Competenza degli enti committenti

1. Quando gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, devono avvalersi dell'opera dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonché il procedimento da adottare per la scelta del contraente.

2. La relativa delibera dell'ente appaltante, unitamente agli atti progettuali ed alla comunicazione di preinformazione, ove effettuata, deve essere trasmessa alla sezione con richiesta di procedere agli atti di sua competenza.

Art. 10.

Atti iniziali del procedimento

1. La sezione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti di cui all'art. 9, predispose il bando di gara indicando il procedimento e determinando il criterio di aggiudicazione.

2. Quando la competenza a procedere sia devoluta all'Ufficio regionale per i pubblici appalti, il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.

Art. 11.

Svolgimento procedimentale

1. La sezione provvede a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire all'affidamento dei lavori, fino all'aggiudicazione o, nel caso di appalto concorso, alle determinazioni della commissione giudicatrice.

2. I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso vengono trasmessi, subito dopo la conclusione del procedimento, all'ente appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mano.

3. Essi si intendono approvati se, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento, l'organo esecutivo dell'ente non provveda negativamente con delibera motivata.

4. L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti allo appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.

5. Nel caso di approvazione tacita, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'organo esecutivo dell'ente è tenuto a prenderne formalmente atto entro i successivi dieci giorni. I provvedimenti di presa d'atto, di approvazione o di diniego di approvazione devono essere inoltrati, entro dieci giorni dall'adozione, all'organo di controllo o di vigilanza per quanto di loro competenza.

6. Gli atti successivi all'aggiudicazione ed alle determinazioni della commissione giudicatrice, ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previsti dalla legge, vengono posti in essere dall'ente appaltante.

Art. 12.

Modalità di funzionamento delle sezioni

1. Il Presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti assegna ciascun procedimento a se stesso o ad altro componente, ai fini dell'esame e dell'attività preparatoria e per riferire alla sezione, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.

2. La sezione viene convocata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da comunicare ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. La sezione funziona con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.

4. Alle sedute assiste, con compiti di segretario, il funzionario che dirige la segreteria della sezione o, in caso di assenza o di impedimento, il funzionario che lo segue nell'ordine del ruolo fra quelli in servizio.

5. I provvedimenti sono sottoscritti da tutti i presenti e dal segretario.

Art. 13.

Funzioni del presidente di sezione

1. Presidente delle gare che si svolgono presso l'ufficio regionale per i pubblici appalti è il Presidente della sezione o altro componente da lui designato, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.

2. Nel caso di appalto-concorso e nei procedimenti di concessione di costruzione e gestione per i quali il criterio di scelta richieda l'acquisizione del parere di un organo collegiale, la Presidenza della commissione spetta, in deroga a qualsiasi diversa previsione di legge, al Presidente della sezione o ad altro componente da lui designato.

3. In nessun caso potrà esservi coincidenza fra il presidente di gara e il presidente di commissione chiamata ad esprimere parere sulle offerte.

4. Al Presidente della sezione compete altresì, nei casi indicati nel comma 2, la nomina degli altri componenti della commissione, da effettuare nel rispetto della composizione e del procedimento previsti dalla legge. Il segretario della commissione è nominato fra i componenti dell'Ufficio di segreteria.

5. In deroga a qualsiasi altra disposizione di legge nessun compenso può essere attribuito ai componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti per l'attività svolta quali presidenti di gara o componenti di commissioni chiamate a giudicare o ad esprimere parere sulle offerte.

Art. 14.

Conferenza dei presidenti

1. L'uniformità di indirizzo ed il coordinamento operativo delle sezioni sono assicurati dalla Conferenza dei presidenti, convocata dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessor regionale per i lavori pubblici, ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta: se ne ravvisi la necessità, con preavviso di almeno quarantotto ore.

2. Compongono la Conferenza il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, il Direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici, l'Ispettore regionale tecnico ed i Presidenti delle sezioni dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o, in sua assenza, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. Se anch'egli sia assente la presidenza è assunta dal Direttore dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. La validità delle adunanze richiede la presenza della maggioranza dei componenti, e le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario preposto alla segreteria della sezione di Palermo o da altro funzionario della medesima da lui delegato.

6. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

7. Le deliberazioni della Conferenza, quando riguardano atti di indirizzo o istruzioni amministrative di carattere generale, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Capo II

NORME SULLA TRASPARENZA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI PUBBLICHE FORNITURE

Art. 15.

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

Commissione di garanzia della trasparenza dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture

1. È istituita presso la Presidenza della Regione la Commissione regionale di garanzia della trasparenza dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari ordinari di materie giuridiche e di ingegneria civile. I membri durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rinnovabili.

3. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e i soggetti che rivestono cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.

4. Sono dichiarati decaduti i membri della Commissione che assumono l'incarico di amministratore di enti pubblici o privati di qualsiasi natura o che in qualunque forma prestino in favore degli stessi o di imprese appaltatrici attività di consulenza stabile o occasionale. All'atto della nomina i componenti della Commissione devono dichiarare la presenza di legge di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste nel presente comma.

5. Ai componenti della Commissione è attribuito un gettone di presenza fissato con le modalità di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, in misura pari a quello spettante agli organi permanenti operanti presso l'Amministrazione centrale della Regione e svolgenti compiti estesi a tutto il territorio della Regione.

6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Commissione si avvale dell'Ispettorato regionale tecnico e può richiedere al Comitato tecnico amministrativo regionale pareri su qualsiasi affare di propria competenza.

7. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) analisi dei dati concernenti lavori pubblici e pubbliche forniture di competenza degli enti di cui all'art. 1 della presente legge. A tal fine questi sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato regionale tecnico notizie e informazioni relative alla programmazione, all'elenco dei lavori e delle forniture, alle procedure finanziarie e tecnico-amministrative

degli interventi, al conferimento di incarichi di progettazione e collaudo, agli affidamenti dei lavori e delle forniture e, per ciascuno di questi, il numero delle imprese qualificate, invitate ed offerenti, le distribuzioni geografiche, il nome dell'aggiudicatario, la data di consegna dei lavori, l'andamento dei pagamenti e dei relativi ritardi, l'analisi dei tempi e dei costi e degli eventuali discostamenti rispetto a quelli preventivati, le cause delle variazioni, le disfunzioni riscontrate con le relative cause;

b) trasmette annualmente alla Presidenza della Regione una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture;

c) formula all'Assessore per i lavori pubblici proposte per la revisione della normativa concernente i lavori pubblici e le pubbliche forniture;

d) esprime pareri su richiesta degli enti di cui all'art. 1 della presente legge in ordine a questioni inerenti al conferimento di incarichi professionali, alle procedure concorsuali ed al ricorso alla trattativa privata;

e) può richiedere, sulla base di elementi comunque acquisiti, chiarimenti sull'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture e sull'esecuzione dei relativi contratti;

f) promuove, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi anche nell'espletamento delle gare, disservizi e ogni altra anomalia, ogni opportuna iniziativa, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso l'apposita struttura istituita presso la Presidenza della Regione.

8. Alla Commissione si applicano le disposizioni sul diritto di accesso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

9. La Commissione gestisce, tramite l'Ispettorato regionale tecnico, un osservatorio degli appalti realizzato mediante il sistema informativo, di cui al precedente articolo».

Art. 16.

Dopo l'art. 43 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

Accesso alle informazioni

1. Chiunque, senza l'onere di dichiarare la propria identità, può esercitare il diritto di accesso alle informazioni presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti nei limiti e alle condizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento dei lavori, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed all'Ufficio regionale per i pubblici appalti, in deroga a qualsiasi diversa disposizione in vigore, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazione sui dati, ovvero di rilascio o di consultazione dei capitolati e dei documenti complementari, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. La violazione del divieto, impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta: l'annullamento della gara di appalto, l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente e la decadenza dalla carica per il componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti».

Art. 17.

Responsabile del procedimento

1. Nel rispetto delle disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento, il quale esercita le funzioni di alta vigilanza sia rispetto all'effettivo inizio che irruppe le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale.

Capo III

NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 18.

1. L'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Programmi triennali delle opere pubbliche

1. Gli enti di cui all'art. 1, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare, adottano, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, un programma triennale delle opere pubbliche che intendono realizzare. Per le opere di competenza dell'Amministrazione regionale, la Presidenza e ciascun Assessore predispongono il programma tenendo conto di quanto proposto dagli uffici periferici.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale, emana un decreto contenente lo schema di programma triennale, articolato per settori di interventi, sul quale gli enti di cui al comma 1 devono modellare il proprio programma. Ciascun ente deve indicarvi l'ordine di priorità generale delle opere e quello interno a ciascuno dei settori di intervento. A tali priorità gli enti devono attenersi, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative. Restano escluse dall'inserimento nei programmi le opere di cui agli articoli 38 e 39 della presente legge.

3. Il progetto di programma è reso pubblico, mediante affissione nella sede dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi. Chiunque, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, può formulare sul progetto osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronunzia. L'avviso del periodo di affissione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno sette giorni prima.

4. Il progetto di programma deve essere inviato per il parere ai Comuni territorialmente interessati dalle opere. I Comuni potranno formulare osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

5. Il programma è formulato coerentemente con le previsioni e con lo stato di attuazione di quello adottato nell'anno precedente e tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l'ente può disporre nel triennio di riferimento, nonché di quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazioni da parte della Regione, dello Stato, delle Amministrazioni preposte alla politica di sostegno delle aree depresse, della Comunità economica europea e di altre istituzioni pubbliche.

6. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala non inferiore ad 1:10.000 che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e della eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

7. Il programma adottato dall'ente è trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite, nonché alla Presidenza della Regione. Il programma è altresì inviato per conoscenza alle Province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

8. Nell'adottare il programma gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa delibera, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante.

9. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.

10. È, altresì, riservata all'Amministrazione regionale la formulazione di programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa. Analogamente si provvede per gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza.

11. È, altresì, riservata all'Amministrazione regionale la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale, tenuto conto delle proposte degli Ispettorati forestali e dei pareri degli enti locali interessati.

12. Gli enti di cui all'art. 1, nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione e agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo».

Art. 19.

1. L'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche

1. Salvo quanto imposto da eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti e indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui all'art. 1, per la realizzazione di opere pubbliche esterne ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.

2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti e indifferibili sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

3. La Presidenza e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa, cui potranno aggiungersene altri solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enuciamento dei criteri di selezione delle stesse.

4. In aderenza agli obiettivi indicati dal piano regionale di sviluppo socio-economico i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

5. Possono essere incluse nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto di massima munito di tutte le autorizzazioni ed i pareri ottenibili in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi di cui all'art. 3, sono presentate annualmente dagli enti interessati alla Presidenza della Regione ed ai singoli Assessorati in relazione alle rispettive competenze: nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale.

6. I programmi di spesa si attengono, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

7. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e precedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

8. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

9. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla presidenza o dagli Assessorati. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

10. La Presidenza e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato dagli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica, nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri, ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale, richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto di massima quando la gara deve essere bandita sul medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

11. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro quattro mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore che ha concesso il finanziamento provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario *ad acta* per gli adempimenti di competenza e per quelli di cui al primo o al secondo comma dell'art. 25^a.

Capo IV

NORME SULLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Livelli di progettazione

1. Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su tre livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezzario regionale in vigore.

2. La progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.

3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti.

4. In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 21.

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.

Fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche

1. A carico del bilancio di previsione della Presidenza della Regione è istituito un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche, nonché per indagini geognostiche, con relativa relazione geologica e geotecnica, e per le altre indagini preliminari necessarie in relazione al tipo di opere da realizzare. Al fondo di rotazione possono accedere esclusivamente gli enti locali territoriali siciliani.

2. I limiti entro cui, nel corso dell'anno, ciascuno degli enti locali territoriali siciliani può accedere al fondo sono determinati dalla Giunta regionale annualmente, con delibera da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale, salve motivate ragioni, adotta come criterio di base per la determinazione dei limiti di cui al comma 2 il riparto della disponibilità del fondo in proporzione alla popolazione ed all'estensione territoriale di ciascun ente.

4. Le somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati in ciascun esercizio sono poste a disposizione degli enti mediante ordini di accreditamento emessi dalla Presidenza della Regione in favore dei loro legali rappresentanti.

5. Gli importi pagati con imputazione sugli accreditamenti di cui al comma 4 rilauciano al fondo mediante versamento in entrata delle somme per progettazione e per indagini preliminari poste a disposizione dell'amministrazione nei progetti che pervengono al finanziamento.

6. Gli ordini di accreditamento successivi al primo sono emessi solo dopo l'acquisizione di formale attestato, a firma congiunta del legale rappresentante e del funzionario amministrativo più alto in grado dell'ente, dal quale risulti che è stato presentato il rendiconto delle somme accreditate nel precedente esercizio e che è stato effettuato il versamento in entrata degli importi di cui al comma 5^a.

Art. 22.

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dai seguenti:

«L'inclusione di un'opera pubblica nel programma di cui all'art. 3 può avvenire solo in forza di progettazione preliminare della medesima, per la cui redazione gli enti di cui all'art. 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici.

Gli enti di cui all'art. 1 possono attivare la procedura per il finanziamento di un'opera pubblica solo in forza di progettazione di massima della medesima.

Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori, gli enti di cui all'art. 1 si avvalgono di norma dei propri uffici tecnici.

Possono avvalersi di professionisti esterni, per la elaborazione di progetti preliminari, solo gli enti che non dispongono di propri uffici tecnici.

Se l'ufficio tecnico dell'ente che deve realizzare l'opera si trova nella impossibilità di provvedere alla progettazione di massima o esecutiva a causa di insufficienza dell'organico rispetto ai propri compiti istituzionali, ovvero nel caso di opere di particolare complessità o che richiedano particolari cognizioni ed esperienze tecnico-scientifiche, l'organo esecutivo dell'ente può, con delibera motivata, commettere la redazione del progetto a professionisti esterni, contestualmente assumendo l'impegno della spesa relativo al compenso, nonché procedere con le stesse modalità per l'affidamento della direzione dei lavori.

È vietato l'inserimento, nel contratto d'opera professionale, di clausole che condizionino il pagamento del corrispettivo spettante al professionista all'avvenuto finanziamento dell'opera o ad altri eventi futuri ed incerti.

La delibera che affida l'incarico esterno, per gli enti sottoposti a controllo, è soggetta a quello preventivo di legittimità.

Gli enti di cui all'art. 1 con proprio regolamento disciplinano le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni, contemplando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei progettisti.

I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati in conformità ai criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.

Per i progetti esecutivi redatti dall'ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera, fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa: a) 1 per cento sino ad un miliardo; b) 0,70 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi; c) 0,50 per cento oltre i cinque miliardi.

Le somme di cui al comma precedente vanno ripartite fra i componenti dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto, in base a criteri fissati da ciascun ente nei regolamenti.

Il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile dai componenti dell'ufficio tecnico, ai sensi del comma precedente, non può eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano anche all'attività di progettazione degli uffici centrali e periferici della Regione siciliana. I criteri di ripartizione delle somme sono stabiliti, per i componenti di tali uffici, con decreto dell'Assessore regionale competente. È abrogata la legge regionale 11 aprile 1981, n. 63.

Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 9, ciascun ente non può conferire incarichi di progettazione a professionisti esterni che abbiano in corso altri incarichi di progettazione, non ancora espletati, da parte dell'ente medesimo.

Gli enti di cui all'art. 1 non possono avvalersi, come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza».

Art. 23.

1. Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dai seguenti:

«Per la progettazione e direzione delle opere marittime e portuali l'Amministrazione regionale e i comuni si avvalgono di norma dei propri uffici e dell'ufficio del Genio civile opere marittime salvo quanto previsto dal sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 5 della presente legge.

Per i progetti redatti dall'ufficio del Genio civile opere marittime, nonché per la direzione e sorveglianza degli stessi, si applicano le disposizioni previste dal comma quattordicesimo dell'art. 5 della presente legge».

Art. 24.

1. Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Per le riparazioni, il restauro e la manutenzione degli edifici di valore artistico, storico e culturale; anche se soggetti a tutela, ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, l'Assessorato regionale competente o gli enti pubblici proprietari degli edifici assumono ogni iniziativa e procedono alla progettazione e alla direzione dei lavori avvalendosi dei propri uffici tecnici, salvo quanto previsto dai commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 5 della presente legge».

Art. 25.

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

«Assicurazione sulla responsabilità civile dei privati professionisti

1. Per le eventuali responsabilità nei confronti dell'ente appaltante, previste dalle norme civili, i privati professionisti che operano in qualità di progettista, direttore dei lavori, ingegnere capo dei lavori o collaudatore di un'opera pubblica, devono munirsi di polizza assicurativa.

2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, previo parere della Commissione legislativa "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana, emana un regolamento che disciplina, in relazione alle diverse categorie di prestazioni professionali, l'ammontare della copertura assicurativa, la durata, i termini di adempimento dell'obbligo e le altre clausole essenziali relative alla polizza assicurativa di cui al comma 1».

Art. 26.

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

Concorso di progettazione

1. Per le opere di alta complessità tecnica od urbanistica o di rilevante interesse artistico, o comunque di importo presunto superiore a 10 milioni di ECU, aventi carattere di priorità nel programma di opere pubbliche dell'ente, quest'ultimo procede di norma ad un concorso di progettazione.

2. Tra gli elaborati da consegnare ai partecipanti al concorso devono essere inclusi i risultati di adeguati sondaggi geognostici con annessa relazione geologica e geotecnica.

3. Nel bando di concorso deve essere specificato quanto spettante, a titolo di premio, al primo progetto classificato fra quelli accettati dalla commissione. Al secondo ed al terzo classificato è corrisposta una somma pari, rispettivamente, al 50 e 30 per cento di quella spettante al primo classificato. Il bando deve inoltre prevedere per i progetti classificati dal quarto al sesto posto un premio pari al 20 per cento di quello spettante al primo classificato.

4. È in facoltà dell'ente non attribuire in tutto o in parte i premi, quando a giudizio insindacabile della Commissione i progetti presentati risultino non meritevoli.

5. I progetti devono essere presentati con le modalità indicate nel bando, le quali devono garantire l'anonimato fino alla formulazione delle valutazioni finali della Commissione giudicatrice.

6. Per il progetto primo classificato il pagamento del premio comporta l'acquisizione del progetto stesso all'ente procedente. La progettazione esecutiva della opera deve essere affidata al vincitore del concorso.

7. La Commissione giudicatrice del concorso è composta da quattro esperti nominati dall'organo esecutivo dell'ente e dal funzionario più alto in grado dell'ente, o da altro da lui delegato, che la presiede. Almeno due degli esperti devono essere scelti su terne proposte dai consigli degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della provincia o delle province in cui l'opera va realizzata. In ogni caso, se ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno due dei membri della Commissione devono possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

8. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici del concorso spettano, nella misura del 50 per cento, i compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici di appalto-concorso rapportati al valore presunto dell'opera».

Capo I^oNORME SULLA VALUTAZIONE DEI
PRODOTTI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 27.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

Accertamenti degli organi consultivi tecnici

1. Gli organi competenti ad esprimere parere tecnico sui progetti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'art. 1 devono in ogni caso accertare, dandone atto nel parere, che l'opera è compresa nel programma di cui all'art. 3 della presente legge e se è stato rispettato, nel disporre la progettazione, l'ordine delle priorità indicate nel programma; che sussistono i presupposti che, secondo l'art. 5 della presente legge, consentono l'esame del progetto; se gli elaborati progettuali confermino le indicazioni contenute nella relazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della presente legge.

2. Se il parere tecnico riguardi perizie suppletive o di variante gli organi competenti ad esprimerlo sono tenuti a manifestare motivatamente il proprio avviso sulla eventualità che i lavori che formano oggetto della perizia siano dovuti a carenze di elaborati o errori nella progettazione o nella direzione dei lavori».

Art. 28.

1. L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Competenza ad esprimere i pareri tecnici

1. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:

1) dal capo dell'ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere del proprio comune di importo sino a lire 750 milioni;

2) dal capo dell'ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto, limitatamente alle opere del proprio comune di importo sino a lire 3.000 milioni;

3) dai dirigenti dei settori tecnici della provincia limitatamente alle opere della propria amministrazione di importo sino a lire 5.000 milioni;

4) dall'ingegnere capo del Genio civile limitatamente alle opere di importo sino a lire 5.000 milioni, nonché sulle perizie suppletive o di variante relative ad opere il cui progetto sia stato approvato dal capo dell'ufficio tecnico di uno degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dall'Amministrazione regionale;

5) dagli assistenti tecnici del ruolo tecnico regionale dei lavori pubblici e dell'urbanistica, entro i limiti delle competenze professionali, per le opere di importo sino a lire 750 milioni;

6) dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico regionale dei lavori pubblici e dell'urbanistica per le opere di importo sino a lire 5.000 milioni e per le perizie di variante o suppletive relative a progetti approvati dagli assistenti tecnici di cui al numero 5;

7) dal Comitato tecnico amministrativo regionale per le opere di importo oltre lire 5.000 milioni, nonché per le perizie di variante o suppletive il cui esame esuli dalla competenza degli altri organi indicati nel presente articolo.

2. Restano confermati i limiti di importo superiore, previsti da norme speciali.

3. I capi degli uffici tecnici di cui al comma 1 non possono esprimere pareri sui progetti redatti dagli stessi uffici di cui fanno parte.

4. La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso, secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, quando le richieste siano relative ad appalti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo e purché l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni; negli altri casi la competenza spetta al Comitato tecnico amministrativo regionale.

5. Il quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 è abrogato».

Art. 29.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Il Comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e della Amministrazione centrale della Regione, è costituito:

a) da un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, facente parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che lo presiede;

b) dall'Ispettore regionale tecnico, Vicepresidente;

c) dall'Ispettore tecnico ai lavori pubblici;

d) dall'Ispettore regionale sanitario;

e) dal Direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

f) dal Direttore dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;

g) dall'Avvocato distrettuale dello Stato;

h) da tre funzionari tecnici statali aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, tra cui l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime della Sicilia;

i) da tre ingegneri capi degli uffici del Genio civile della Sicilia, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

l) dal Direttore della sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile per il servizio idrografico di Palermo;

m) da tre dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da tre dirigenti tecnici dell'urbanistica e da un geologo dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;

n) da un esperto di ingegneria geotecnica designato dall'Assessorato regionale per i lavori pubblici su una terna di nomi segnalata dai consigli delle facoltà di ingegneria delle università siciliane;

o) da un dirigente superiore tecnico dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

p) dal dirigente superiore preposto alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

q) da tre dirigenti superiori del ruolo amministrativo designati dagli Assessori regionali per i lavori pubblici, per il territorio e l'ambiente, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

r) da un dirigente del ruolo tecnico dell'ambiente».

2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Partecipa stabilmente ai lavori del Comitato il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio. Quando il comitato debba esaminare progetti concernenti l'edilizia scolastica è integrato dal Soprintendente scolastico regionale».

3. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«In ogni altro caso in cui il Comitato debba esaminare progetti la cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche o scientifiche, lo stesso è integrato da un numero di esperti in materia non superiore a tre designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici».

4. Alla fine del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole:

«e ad eccezione delle determinazioni che devono essere rese dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio archeologico e artistico, dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini».

Art. 30.

Nulla osta in materia di impatto ambientale

1. In attesa della emanazione di una organica normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i progetti delle opere e gli interventi rientranti nelle seguenti categorie:

- a) canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
- b) sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;
- c) bonifica e bonifica montana;
- d) dighe e altri impianti destinati a trattenerne le acque o ad accumularle in modo durevole;
- e) strade, fogni, porti ed interventi di difesa dei litorali marittimi.

2. Il nulla osta è rilasciato a seguito della positiva valutazione di impatto ambientale delle opere in progetto e degli interventi che devono in ogni caso garantire la continuità dello svolgimento dei processi fisico-chimici e biologici.

3. In sede di rilascio del nulla osta, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.

4. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.

Art. 31.

1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è composto da:

- a) il Direttore regionale delle foreste, che lo presiede;
- b) l'Ispettore regionale tecnico forestale;
- c) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;
- d) tre dirigenti del ruolo tecnico delle foreste;
- e) un geologo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed un dirigente del ruolo tecnico dell'ambiente;
- f) un dirigente del ruolo tecnico dei lavori pubblici;
- g) un dirigente del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali;
- h) un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
- i) tre esperti in materia idraulico-forestali scelti su terne di nomi segnalati dalle Università siciliane;
- l) il Soprintendente ai beni ambientali competente per territorio;
- m) il Medico provinciale di Palermo;
- n) il Direttore della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile per il servizio idrografico di Palermo.

Ai componenti del comitato di cui al comma precedente si applicano le norme sulla rotazione e sulla riconferma nell'incarico che valgono per i componenti del Comitato tecnico amministrativo regionale.

Art. 32.

Abolizione del comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale n. 26 1969 e trasferimento funzioni al CTAR

1. Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite al Comitato tecnico amministrativo regionale.

2. Quando il Comitato tecnico amministrativo regionale deve rendere i pareri di cui all'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5 lo stesso è integrato:

- a) da tre dirigenti superiori del ruolo tecnico dell'agricoltura;
- b) da un dirigente superiore del ruolo tecnico delle foreste;
- c) da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
- d) dal dirigente della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

3. È abrogato l'art. 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.

Art. 33.

Accelerazione delle procedure

1. In relazione ai progetti di opere, che non debbano essere sottoposte all'approvazione del Comitato tecnico amministrativo regionale, l'ente che ha inserito l'opera nel proprio programma, dopo l'approvazione tecnica del progetto di massima o esecutivo, può chiedere all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile della provincia nel cui territorio è prevista l'esecuzione dell'opera la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, invitando alla stessa tutte le altre amministrazioni competenti ad esprimere determinazioni sul progetto medesimo.

2. Qualora mediante la conferenza di servizi, non sia stato possibile acquisire l'assenso unanime delle amministrazioni competenti, la Giunta regionale può, in via sostitutiva, assumere in merito una determinazione definitiva.

Art. 34.

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

«2. L'avviso di convocazione per la partecipazione alla conferenza, corredato da tutti gli elaborati progettuali e da ogni altra documentazione occorrente, deve essere recapitato al destinatario almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione».

Capo II

NORME SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 35.

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

Attuazione della direttiva 89,440 C.E.E.

1. Agli enti di cui all'art. 1 ed ai soggetti che, nei confronti di tali enti, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le disposizioni di tale decreto legislativo si applicano salvo quanto disposto dalla presente legge e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, relative ai procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge e successive modifiche ed integrazioni, anche agli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, nonché agli altri appalti esclusi dalla disciplina del decreto legislativo sopra menzionato».

Art. 36.

1. L'art. 40 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 40.

Pubblico incanto

1. Fatti salvi i casi in cui è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario, alla trattativa privata, all'appalto concorso o alla concessione di costruzione e gestione, le gare di appalto si svolgono con il sistema dei pubblici incanti.

2. Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità.

3. Nelle procedure di pubblico incanto non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate».

Art. 37.

1. L'art. 41 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 41.

Criteri di affidamento di lavori pubblici di rilevanza comunitaria

1. Qualunque sia l'oggetto del contratto, per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, gli enti di cui all'art. 1 della presente legge, nonché i soggetti che operano nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, applicano, nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara, il criterio del prezzo più basso.

2. Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo il ricorso a sistema diverso da quello di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, deve essere adeguatamente motivato dall'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

3. La verifica della validità delle offerte, ai fini della esclusione di quelle che risultano anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

Art. 38.

1. L'articolo 43 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 43.

Criteri di affidamento di lavori pubblici che non hanno rilevanza comunitaria

1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di ECU di competenza degli enti di cui all'art. 1 della presente legge e dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, l'autorità che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte, media fra loro tutte quelle ammesse. La media ottenuta viene incrementata del valore assoluto del 4 per cento e vengono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore al risultato ottenuto.

2. Il Presidente della gara provvede quindi a mediare fra loro le offerte rimaste in gara, ed effettua l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina in eccesso alla media in tal modo ottenuta.

3. Quando siano state ammesse solo due offerte, l'aggiudicazione avviene in favore del concorrente che ha proposto quella con maggiore ribasso; se è stato ammesso un solo concorrente, si fa luogo ad aggiudicazione in suo favore. In entrambi i casi si deve verificare che l'offerta non sia anormalmente bassa».

Art. 39.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 33 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è aggiunto il seguente:

«L'aggiudicazione delle opere eseguibili ai sensi del terzo comma comporta l'affidamento all'aggiudicatario, alle stesse condizioni, anche dei lavori occorrenti per il completamento di quanto previsto in progetto. È però in facoltà dell'appaltatore liberarsi da tale impegno con formale dichiarazione da far pervenire all'ente appaltante entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per la realizzazione delle opere eseguibili, se prima di tale scadenza non gli sia stato ufficialmente comunicato l'intervento del provvedimento di adeguamento del finanziamento».

Art. 40.

1. L'art. 36 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 36.

Trattativa privata

1. Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso alla trattativa privata, con o senza gara, per gli enti di cui all'art. 1 della presente legge, viene stabilito dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, ed è consentito nei casi indicati nell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, con le eccezioni e modifiche di cui al presente articolo.

2. L'affidamento di lavori pubblici a trattativa privata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è consentito solamente quando il ricorso alla trattativa si connette a ragioni artistiche o atinenti alla protezione di diritti di esclusiva. Non è consentito l'affidamento a trattativa privata per i nuovi lavori di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. Nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, l'affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso solo dopo l'espletamento infruttuoso di due gare.

4. Nei casi di cui all'art. 9 comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, l'affidamento dei lavori a trattativa privata non è consentito per i lavori di importo superiore a 300 mila ECU.

5. Il registro delle opere pubbliche di cui all'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, deve contenere una distinta sezione relativa ai lavori pubblici affidati mediante trattativa privata o attraverso cottimo, anche se si tratti degli interventi di cui all'art. 39 della presente legge».

Art. 41.

1. L'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 37.

Appalto concorso

1. Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso al procedimento di appalto concorso è ammesso per le opere nella cui realizzazione sia prevalente l'installazione di impianti ad alta tecnologia che comportino soluzioni innovative sotto il profilo tecnico o scientifico per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese, ed appaia inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione.

2. Deve inoltre sussistere l'esigenza di affidare allo appaltatore tanto la compilazione del progetto esecutivo, da elaborare in conformità alle previsioni di quello di massima predisposto dall'amministrazione, quanto l'indicazione delle condizioni e dei prezzi ai quali, nel rispetto delle previsioni e dell'importo indicati nel bando, è disposto ad eseguire.

3. La deliberazione motivata dell'ente che stabilisce di avvalersi della procedura dell'appalto concorso e di esclusiva competenza dell'assemblea.

4. Il bando di gara deve essere redatto in conformità ai bandi-tipo di cui all'art. 34-bis, salvo quanto previsto nel comma 6 del medesimo. Il termine di ultimazione dell'opera deve in ogni caso essere stabilito nel bando, il quale può utilizzare ai fini del criterio di scelta non più di tre degli altri elementi indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, formulandoli in termini di punteggi numerici.

5. L'esclusione dall'invito, con provvedimento motivato della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti che procede, può disporsi solo per le ragioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ovvero per difetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica richiesti.

6. La commissione giudicatrice dell'appalto concorso, nominata dal Presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti che procede, è così composta:

a) dal Presidente della competente sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti o da altro componente della sezione da lui designato, con funzioni di presidente;

b) da tre professionisti ingegneri e/o architetti, a giudizio dell'Amministrazione secondo la natura della opera, con almeno dieci anni di anzianità d'iscrizione negli albi professionali, sorteggiati su terne proposte dagli ordini professionali della provincia ove si realizza l'opera o la parte prevalente di essa;

c) da un professionista esperto in materie giuridiche, sorteggiato su terne proposte dall'Ordine degli avvocati competente per territorio, o da un avvocato dello Stato designato dal competente ufficio distrettuale.

7. I componenti di cui alle lettere b) e c) non possono essere designati quando sono già incaricati in altra commissione di appalto concorso che ancora non abbia ultimato i propri lavori.

8. La designazione dei componenti deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti che procede provvede direttamente alla nomina dei membri, nel rispetto della composizione di cui al presente articolo.

9. I componenti della commissione non possono essere sostituiti salvo i casi di vacanza determinata da morte, dimissioni o altra causa di forza maggiore.

10. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente dell'ufficio di segreteria.

11. La commissione è collegio perfetto; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di votanti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

12. Spetta all'Assessore regionale per i lavori pubblici la fissazione, con decreto, dei compensi spettanti ai componenti la commissione, impegnando l'esclusione disposta dalla legge per gli appartenenti all'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

13. Le procedure di nomina della commissione di cui al presente articolo sono avviate dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte.

14. Al bando dell'appalto concorso deve essere garantita la massima pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 34 della presente legge.

15. È abrogato l'art. 8 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 359.

Art. 42.

1. Il primo e secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

a) il ricorso al cottimo fiduciario è consentito esclusivamente per lavori urgenti o per lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di lire 150 milioni.

Per lavori da eseguirsi nelle isole minori della Regione, l'importo è fissato in lire 250 milioni.

Al fine di evitare il cumulo degli affidamenti il dirigente tecnico più alto in grado dell'ente affida il cottimo fiduciario in base alle modalità stabilite con apposito regolamento che gli enti di cui all'art. 1 della presente legge devono approvare sulla scorta di un regolamento tipo deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Il regolamento tipo deve contenere le disposizioni di attuazione dei seguenti principi:

a) ogni ente forma il proprio albo delle imprese di fiducia, sulla scorta di criteri generali predeterminati;

b) l'albo è aggiornato all'inizio di ogni anno;

c) la cancellazione di una determinata impresa dall'albo è possibile anche in corso d'anno, quando ricorrano ipotesi predeterminate nel regolamento;

d) tutte le imprese iscritte all'albo devono essere informate previamente dei lavori da aggiudicare ed hanno diritto di proporre offerte;

e) non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora avuto uno nell'anno.

Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 della presente legge.

Art. 43.

1. Dopo l'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

Appalto a contratto aperto

1. Per i lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione, aventi carattere ripetitivo, gli enti di cui all'art. 1 della presente legge possono procedere alla stipulazione di appalti a contratto aperto, per somme non superiori ai 300 mila ECU.

2. I lavori di cui al comma 1 sono aggiudicati esclusivamente a mezzo di asta pubblica.

3. Le tipologie dei lavori aggiudicabili ai sensi dei commi precedenti sono determinate con decreto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 44.

1. L'art. 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 39.

Interventi di urgenza e somma urgenza

1. Gli interventi di urgenza e di somma urgenza di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, finanziati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono affidati dai competenti uffici del Genio civile previa autorizzazione, anche telefonica, dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, rispettivamente mediante cottimo fiduciario per quelli d'urgenza e mediante trattativa privata senza bando di gara per quelli di somma urgenza, entro il limite di importo di lire 500 milioni. L'affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l'osservanza delle ordinarie procedure.

2. Quando si tratti di interventi di somma urgenza volti a fronteggiare emergenze, relativamente alle quali è stato dichiarato dagli organi competenti lo stato di calamità naturale, il limite di importo di cui al comma 1 non opera.

3. Gli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, possono essere affidati dagli altri enti di cui all'art. 1, per quanto di loro competenza, sino al limite di importo di lire 50 milioni. L'affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l'osservanza delle ordinarie procedure.

Art. 45.

1. L'art. 42 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 42.

Concessione di costruzione e gestione

1. Quali che siano l'importo e la natura del contratto, per gli enti di cui all'art. 1 della presente legge e per i soggetti che operano, nei confronti dei medesimi, nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo quando la controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera. Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico, il concedente deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione.

2. Al concessionario è consentito, come parte integrante del corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la realizzazione e gestione dell'opera oggetto della concessione.

3. I bandi di gara per la concessione di costruzione e gestione devono indicare i criteri in base ai quali verranno scelti, fra gli aspiranti in possesso dei requisiti, quelli da invitare, ed il numero degli inviti che verranno effettuati, non inferiore a cinque, salvo che gli aspiranti siano meno numerosi, e non superiori a venti.

4. Le concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici vengono attribuite con il procedimento di licitazione privata o, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, mediante trattativa privata. Quando si ricorra al criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, va operata sulla scorta del parere di una commissione composta con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 37 della presente legge.

5. Si applicano anche in tal caso le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 37.

6. La nomina del direttore dei lavori compete sempre all'ente concedente.

7. Ai di fuori del ricorso alla concessione di costruzione e gestione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'art. 1 non possono avvalersi di soggetti privati concessionari, per la costruzione di opere pubbliche né per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante».

Art. 46.

1. Il quinto comma dell'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo da almeno un anno e per le cooperative iscritte al registro prefettizio da almeno un anno è richiesta la sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i lavori d'importo non superiore a lire 300 milioni».

Art. 47.

1. L'art. 46 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 46.

Subappalti

1. In deroga all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori degli enti di cui all'art. 1 non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, lettera b), dell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

2. Non è altresì consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara».

Art. 48.

1. Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono sostituiti dal seguente articolo:

«Art. 34-bis.

Bandi di gara

1. I bandi concernenti procedure di pubblico incanto, appalto concorso, concessione di costruzione e gestione e trattativa privata con gara devono essere redatti in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, il quale prima di emanarli ne invia il testo alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per il relativo parere. Il decreto di adozione viene emanato decorsi quaranta giorni dall'inoltro ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche.

2. Gli schemi di bandi tipo devono essere improntati a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza, e devono garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle gare e nella attività di qualificazione degli aspiranti, da effettuare con criteri coerenti con gli schemi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In ogni caso fra i requisiti di partecipazione alla gara deve essere previsto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra d'affari in lavori richiesti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione di importo inferiore o pari ad 1 milione di ECU i bandi devono prevedere che la capacità economica e finanziaria e tecnica dell'impresa siano provate mediante il solo certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria e la classifica richiesta per l'esecuzione dei lavori da affidare.

4. Per gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione di importo superiore ad 1 milione ed inferiore a 5 milioni di ECU, i bandi devono prevedere che l'accertamento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica sia effettuato con riferimento ad indicatori qualitativi elementari e di semplice allegazione, anche diversi da quelli elencati negli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; tali indicatori devono essere tali da rendere agevole la partecipazione anche alle imprese di piccola e media dimensione.

5. È vietato l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione del progetto da parte dei partecipanti o comunque preveda modalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alla gara.

6. Fino all'emanazione dei bandi tipo regionali i soggetti appaltanti applicano i modelli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, salve le modifiche discendenti dalla legislazione in vigore.

7. Nei bandi di gara gli enti di cui all'art. 1 devono indicare nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale».

Art. 49.

1. Dopo l'art. 41 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

Opere scorporabili

1. Quando, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, venga richiesta l'iscrizione all'albo anche in categorie diverse da quella prevalente, i lavori corrispondenti a tali categorie devono essere individuati e descritti in progetto. In tal caso detti lavori si considerano parti scorporabili dell'opera per le quali si applica il comma 3 del suddetto articolo».

Art. 50.

Garanzia dell'appaltatore

1. Contestualmente alla stipula del contratto, l'imprenditore incaricato della realizzazione di opere pubbliche deve costituire apposita garanzia a favore dell'ente appaltante, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. La garanzia è costituita nelle forme previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero mediante fidejussione bancaria.

3. L'importo della garanzia è determinato con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'ente appaltante, quando ne ricorrono i presupposti, è obbligato a esercitare, nei confronti dell'appaltatore, le azioni di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile. L'ente è altresì obbligato ad esercitare azione di danni nei confronti dei collaudatori, qualora risulti che i vizi dell'opera non sono stati rilevati, per negligenza, imperizia o altre ragioni, in sede di collaudo.

Capo VII

NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ

Art. 51.

1. Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

«Per tutti gli appalti di opere da parte degli enti di cui all'art. 1, nonché di altri enti e soggetti nei casi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, l'ente appaltante è tenuto alla

pubblicazione, per estratto, dell'avviso di gara per opere di importo fino a 250 mila ECU all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente appaltante; per opere di importo oltre 250 mila ECU e fino a 500 mila ECU anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; per opere di importo oltre i 500 mila ECU e sino a 5 milioni di ECU nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed in tre quotidiani con particolare diffusione sul territorio regionale, nonché in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività; per opere di importo oltre i 5 milioni di ECU anche in un quotidiano a diffusione nazionale. Tutti gli avvisi di gara sono inoltre pubblicati all'albo dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

I quotidiani e i periodici, che pubblicano gli avvisi di gara, devono essere muniti di certificato di diffusione attestante l'effettivo livello di presenza sul mercato.

L'ente appaltante, a conclusione della gara, anche se andata deserta, dà notizia per estratto, con le medesime forme di pubblicità osservate preventivamente, dello svolgimento della gara con esplicita indicazione delle fasi del procedimento, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute e di ogni altra notizia utile.

Analoghe procedure sono previste per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel bando di concorso, e che superino del 50 per cento l'importo originario dell'appalto.

Nei casi in cui l'esecuzione delle opere o delle forniture non è stato completato nei termini previsti dal bando, l'ente appaltante deve rendere pubbliche, nelle forme previste dai commi precedenti, le ragioni del ritardo e gli eventuali nuovi termini assegnati alle imprese appaltatrici.

Se l'appalto non è stato aggiudicato, le notizie di cui al terzo comma possono essere incluse nel nuovo avviso di gara.

Qualora si proceda con il sistema della trattativa privata viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei quotidiani secondo i criteri e le modalità previsti dal comma 1 un avviso con il quale si indicano l'oggetto e le condizioni della trattativa, e successivamente, un avviso contenente l'elenco delle ditte invitate e i termini del contratto stipulato.

Per i lavori disciplinati dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è altresì necessaria la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare l'avviso o il bando entro 12 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di cui al comma precedente la pubblicazione deve recare menzione della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate a tale ufficio.

Con le modalità di cui al primo comma si provvede alla pubblicità delle notizie di cui all'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, relative ad appalti o concessioni di importo pari o superiore ad 1 milione di ECU, anche se l'affidamento ne sia avvenuto, sotto qualsiasi forma, senza gara.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana degli avvisi, dei bandi e delle notizie di cui al presente articolo avviene gratuitamente quando riguarda lavori pubblici per i quali soggetto appaltante o concedente sia uno degli enti di cui all'art. 1 della presente legge. In tal caso, ove l'opera venga realizzata utilizzando finanziamento concesso dalla Regione a carico del suo bilancio o di fondi di cui le sia affidata la gestione, fra le spese tecniche coperte dal finanziamento devono essere comprese quelle occorrenti per le altre pubblicazioni regolate dal presente articolo.

Art. 52.

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 34-ter.

Pubblicità degli appalti affidati, mediante contratto fiduciario o trattativa privata e degli incarichi di collaudo

1. Nel mese di gennaio di ciascun anno gli enti di cui all'art. 1 della presente legge pubblicano nel proprio albo, per quindici giorni consecutivi, l'elenco delle imprese e ditte alle quali siano stati affidati nell'anno precedente appalti per lavori e forniture mediante contratto fiduciario e/o trattativa privata. Gli elenchi dovranno indicare l'importo di ciascun appalto e quello degli appalti complessivamente affidati nell'anno precedente.

2. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura degli enti o delle amministrazioni interessate.

Art. 53.

1. Dopo l'art. 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 45-bis.

Pubblicità delle procedure di scelta dei soci privati e pubblici per la costituzione di società miste

1. Il ricorso allo strumento previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è ammesso a condizione che venga data adeguata pubblicità, secondo la normativa prevista dalla presente legge, alla procedura per la scelta dei soggetti pubblici e privati con i quali costituire la società.

Capo VIII

NORME SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 54.

1. L'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

Perizie di variante, verbali nuovi prezzi, pagamenti

1. Nei limiti dell'importo contrattuale, nonché di quello per imprevisti compreso fra le somme a disposizione dell'amministrazione, perché effettivamente disponibile, il direttore dei lavori provvede direttamente, a mezzo di apposite perizie supplementi o di variante, per l'effettuazione di varianti o di maggiori opere o di lavori non pattuiti quando ciò non alteri la natura e la destinazione dell'opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e purché la variante sia indispensabile per il compimento dell'opera, ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarità dell'opera separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale. L'importo per imprevisti compreso fra le somme a disposizione non deve eccedere di norma il 5 per cento dell'importo a base d'asta.

2. Inoltre le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di cui al comma 1 non possono comportare fra le categorie di lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15 per cento dell'importo contrattuale e non possono comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori.

3. Il cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie supplementi, disposte direttamente dal direttore dei lavori e di eventuali perizie supplementi, approvate dai competenti organi degli enti, non può in ogni caso globalmente superare il 20 per cento dell'importo contrattuale.

4. Il direttore dei lavori, ove sia indispensabile eseguire una specie di lavoro non prevista in contratto o adoperare materiali di specie diversa, determina con apposito verbale i nuovi prezzi osservando le modalità ed i criteri di cui all'art. 21 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, previamente discutendo i prezzi con l'appaltatore ed utilizzandoli per la redazione della perizia e inserendoli, quindi, a titolo provvisorio, in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma successivo.

5. I nuovi prezzi devono essere in ogni caso approvati dall'amministrazione appaltante, su parere del competente organo tecnico, e sono soggetti al ribasso d'asta. Per i lavori realizzati dagli enti di cui all'art. 1 con utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla Regione il parere è di competenza dell'Ufficio del Genio Civile per le opere di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e, negli altri casi, dell'Ispettorato tecnico regionale, o dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze.

6. Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.

7. Salvo quanto previsto nei precedenti commi l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni di cui al presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori, salvo il parere dell'ingegnere capo.

8. Le perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 ed i verbali di nuovi prezzi sono trasmessi direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'Ufficio del Genio Civile ed all'Ispettorato tecnico regionale o all'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici nei casi di loro competenza.

9. Non è consentita la sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione di perizie suppletive e di variante previste dal comma 1.

10. I pagamenti alle imprese, ai fornitori, ai professionisti, e comunque tutti quelli previsti nel progetto approvato, vengono eseguiti dagli enti su certificazione del direttore e dell'ingegnere capo dei lavori, senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approvazione del progetto e della contabilità finale, rispettivamente compiuti prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione.

11. Tutti i pagamenti alle imprese e ai professionisti devono essere effettuati nei tempi previsti dalle rispettive norme. Il certificato di collaudo deve contenere espressamente la verifica del calcolo degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.

12. I pagamenti in acconto in corso d'opera all'impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformità del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell'impresa ammonta all'importo previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

13. L'anticipazione sul prezzo d'appalto può essere concessa nella misura massima del 5 per cento e sempre previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori.

14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta sono restituite all'ente che ha disposto il finanziamento dell'opera pubblica. Qualora l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'ente appaltante, tali somme costituiscono riduzione degli impegni di spesa ed economie di bilancio.

15. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10; l'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22; l'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8; il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32; il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19».

Art. 55.

1. L'art. 35 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

Penale e divieto di premi di incentivazione

1. La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato è stabilita nei capitolati speciali d'appalto in misura non inferiore all'uno per cento dei lavori a base d'asta per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

2. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva deve essere nuovamente computato e determinato, in senso al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

3. L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di incentivazione».

Art. 56.

1. L'art. 44 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 44.

Inmodificabilità del corrispettivo

1. Per i lavori pubblici affidati dagli enti di cui all'art. 1, nonché dai soggetti che operano nelle ipotesi previste dall'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è esclusa la possibilità di procedere a revisione dei prezzi.

2. Per i lavori pubblici di cui al comma 1 è consentito, quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendano opportuno, il ricorso al sistema del prezzo chiuso. Non è comunque consentito ricorrere al prezzo chiuso quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi.

3. La facoltà di ricorrere al sistema del prezzo chiuso, per gli enti di cui all'art. 1, va motivatamente esercitata in seno alla delibera che stabilisce le finalità del contratto, il suo oggetto e le sue parti essenziali. Gli altri soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo regolano la questione nel bando di gara».

Art. 57.

1. L'articolo 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 45.

Prezzo chiuso

1. Se il contratto è stato regolato con il sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna non è suscettibile di alcuna variazione. Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumentato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vanno sottoposti i corrispettivi iniziali da lavori da eseguire, secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non trovano applicazione se non per la parte di corrispettivo che eccede l'importo dell'anticipazione.

3. Se attraverso perizie suppletive o di variante, è stata affidata una maggiore quantità di lavori o di materiali, il relativo corrispettivo, ove si proceda con il sistema del prezzo chiuso, dovrà essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell'incremento di prezzo che sarebbe spettato ove la maggior quantità fosse stata inizialmente pattuita. Al medesimo criterio vanno assoggettati i nuovi prezzi.

4. Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito.

5. Nel caso di cui al comma 4, le percentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui è pervenuta l'offerta in caso di trattativa privata senza gara, e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

6. Ogni qualvolta si verifichi l'ipotesi di cui al comma 4, i direttori regionali della Regione per gli appalti della medesima; i segretari generali delle province; i segretari comunali; il coordinatore amministrativo delle unità sanitarie locali; il direttore o, in mancanza, il funzionario amministrativo più elevato in grado degli altri enti, devono comunque dare notizia immediata del fatto agli organi di controllo o di vigilanza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti a predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto, il programma dei lavori, da allegare al capitolato speciale. Di esso dovrà farsi menzione negli inviti. In caso di appalto concorso, o di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa quando il termine di esecuzione sia utilizzato come elemento per la scelta, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta. Le perizie suppletive e di variante devono prevedere quali modifiche subisce il programma in relazione ai mutamenti discendenti dai maggiori o nuovi lavori.

8. Le disposizioni del precedente e del presente articolo si applicano ai lavori per i quali alla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni i bandi di gara non siano stati pubblicati o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto».

Art. 58.

1. L'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, già abrogato dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è così reintrodotta:

«Art. 9.

Cumulo di incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi di ingegnere capo, di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi lordi contrattuali iniziali, cumulati, eccedano i 75 miliardi di lire, esclusa IVA.

2. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.

3. Impregiudicato quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, i limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 operano anche quando si intende conferire l'incarico di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo a funzionari dell'ente appaltante.

4. Nell'applicazione delle disposizioni di cui all'comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nel adempimento dei compiti di istituto.

5. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunciarsi l'Ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori, o ingegnere capo o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.

6. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico.

7. Ai fini della veridicità delle dichiarazioni devono osservarsi le formalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'autorità competente alla nomina».

Art. 59.

1. Il secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dai seguenti:

«Impregiudicati i poteri di vigilanza dell'appaltante, alla nomina dell'ingegnere capo, prevista dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si procede solo per le opere di importo superiore a 1 milione di ECU. La funzione di ingegnere capo è affidata di norma al capo dell'ufficio tecnico dell'ente, se ingegnere o architetto. Ove l'ente sia sprovvisto di capo dell'ufficio tecnico ingegnere o architetto ovvero in caso di comprovata necessità, a funzione può essere affidata ad un ingegnere o architetto privato professionista con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale.

Se il progettista incaricato del progetto esecutivo è privato professionista l'ingegnere capo dei lavori è scelto tra i dipendenti dell'amministrazione committente o, se questa ne è sprovvista, da un professionista eterno o dipendente di altra amministrazione pubblica appositamente nominato; se viceversa il progettista è dipendente dell'amministrazione committente, l'ingegnere capo non può essere dipendente della stessa amministrazione».

2. Il quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Le nomine di tecnici esterni all'ente sono di competenza del suo organo esecutivo e, per gli enti sottoposti a controllo, le delibere sono soggette al controllo preventivo di legittimità. Le altre nomine sono di competenza del capo dell'amministrazione. Questa disposizione non si applica nel caso in cui l'Amministrazione committente è la stessa Amministrazione regionale».

Art. 60.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono sostituiti dal seguente:

«Per la valutazione degli onorari si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione».

2. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Gli onorari per le funzioni di ingegnere capo dei lavori vengono corrisposti in misura pari al dieci per cento dell'aliquota della tabella A della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 61.

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

«Gli incarichi di collaudo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno dieci anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a tecnici liberi professionisti con specifica competenza purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali.

Se il collaudo è affidato a commissioni, ai sensi dell'art. 26, queste possono comprendere funzionari non tecnici, aventi la medesima anzianità di servizio».

Art. 62.

1. L'ottavo e il nono comma dell'art. 26 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

«Per le opere di importo superiore a lire 5.000 milioni, esclusa I.V.A., si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a lire 10.000 milioni, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.

Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, con compiti di segreteria.

Al medesimo spetterà un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese effettivamente documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese effettivamente documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.

Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi sarà corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.

Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori».

Capo IV

NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Art. 63.

Piano per la sicurezza dei cantieri

1. Il piano della sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

2. Il piano per la sicurezza è costituito da una relazione tecnica, da grafici e prescrizioni operative con grado di definizione commisurato alla complessità della opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

3. Il piano è redatto a cura del soggetto cui è stato affidato l'appalto, e deve essere sottoscritto, oltre che dal progettista del piano medesimo, anche dal rappresentante legale dell'impresa appaltatrice e dal direttore del cantiere.

4. Il piano per la sicurezza nel cantiere deve essere allegato al contratto d'appalto.

5. I lavori non possono avere inizio se non dopo il deposito presso l'ente appaltante del piano per la sicurezza nel cantiere.

6. Il soggetto appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento tra tutte le eventuali imprese sub appaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere le attività delle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese, l'obbligo di cui al presente comma spetta all'impresa mandataria o a quella designata come capogruppo.

7. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa appaltatrice principale o, in caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi, quello nominato dall'impresa mandataria o capogruppo, è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. Qualora intervengano mutamenti nelle condizioni e nelle fasi esecutive previste dal contratto d'appalto, il soggetto appaltatore deve predisporre e presentare le varianti eventualmente necessarie al piano per la sicurezza del cantiere.

9. Il piano per la sicurezza e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente unità sanitaria locale, che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.

Art. 64.

Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza dei cantieri

1. Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55:

a) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del cantiere;

b) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata; in particolare, la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, ottenuta anche attraverso controlli incrociati;

c) la verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto.

2. Il direttore dei lavori verifica la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, e, in caso di riscontro positivo, autorizza il pagamento del saldo definitivo delle somme trattate quale riserva. Le inadempienze rilevate a carico di appaltatori e subappaltatori sono segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione aggiudicatrice ed agli altri organi istituzionalmente preposti alla vigilanza sull'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice provvede a liquidare gli stadi di avanzamento lavori e il saldo di ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede in sede contrattuale a carico delle imprese aggiudicatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici che si rendano inadempienti rispetto alle disposizioni dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, l'applicazione di specifiche sanzioni aggiuntive alla formale denuncia all'albo dei costruttori, compresa la risoluzione del contratto d'appalto e la esclusione dalle gare.

5. Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente articolo l'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede, nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

6. Le disposizioni del presente articolo sono recepite nel disciplinare di incarico dei professionisti incaricati della direzione dei lavori.

Capo X

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 65.

Affidamento degli appalti di forniture di beni

1. L'affidamento, da parte degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali, degli appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 130 mila ECU, è disciplinato, salvo quanto disposto dalla presente legge, dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e dalle norme ivi richiamate.

2. Per gli appalti di cui al comma 1 il ricorso alla licitazione privata e all'appalto concorso e l'affidamento a trattativa privata con o senza bando di gara possono aver luogo, in deroga a qualsiasi altra disposizione, nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

3. Nei procedimenti di appalto concorso e in tutti i procedimenti in cui l'affidamento avvenga con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio di scelta deve essere determinato con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 41 della presente legge. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 41 della presente legge.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, individua ed elenca in apposito decreto le specifiche caratteristiche dei beni e dei servizi per la cui fornitura è consentito, in presenza di giustificati motivi, ricorrere alla licitazione privata od all'appalto concorso, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

5. La pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi agli appalti di cui al comma 1 avviene con le modalità di cui all'art. 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 51 della presente legge.

6. Per gli appalti di fornitura di beni non compresi fra quelli di cui al comma 1, restano immutati i procedimenti, le modalità e le competenze previsti dalle norme concernenti i contratti dei singoli enti. I bandi per l'espletamento delle gare relative alle forniture di cui al presente comma sono resi pubblici mediante pubblicazione nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia di almeno ottanta milioni di lire, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

7. Per le pubblicazioni di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'art. 34, comma 11, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come inserito dall'art. 51 della presente legge.

Art. 66.

Divieto di committenza

1. Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, non possono commettere a terzi l'espletamento dei procedimenti necessari per l'acquisizione di beni o di servizi.

Art. 67.

Modalità nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli appalti di fornitura di beni di cui al comma 1 dell'art. 65, quando il criterio di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'elemento prezzo non può essere attribuita una

incidenza inferiore al 75 per cento. Sulla individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, deve essere acquisito il parere di una commissione così composta:

a) dal funzionario amministrativo dell'ente più alto in grado o da altro funzionario dell'ente da lui designato. Per le forniture dell'Amministrazione regionale la designazione deve riguardare il direttore regionale o funzionario equiparato in servizio presso il ramo di amministrazione interessato;

b) da un tecnico laureato, appartenente a categoria professionale competente nella valutazione del genere di fornitura da acquisire, con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, ove esistente, sorteggiato dall'organo esecutivo dell'ente su tema proposto dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'ente, o in mancanza di un ordine professionale, su una terna di esperti scelti dall'Amministrazione;

c) da un avvocato sorteggiato dall'organo esecutivo dell'ente su tema proposto dall'Ordine degli avvocati e procuratori del circondario in cui ha sede l'ente, o da un avvocato dello Stato nominato dall'organo esecutivo su designazione del competente ufficio distrettuale.

2. La segnalazione dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, l'organo esecutivo dell'ente provvede direttamente alla nomina scegliendo i componenti tra gli appartenenti alle categorie indicate nelle stesse lettere b) e c).

3. I componenti della commissione non possono essere sostituiti, tranne casi di vacanza determinata da morte, dimissioni o forza maggiore.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal capo dell'ente.

5. La commissione è collegio perfetto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di votanti e in caso di parità prevale il voto del presidente. La presidenza della commissione spetta al membro di cui alla lettera a) del comma 1.

6. Ai componenti la commissione di cui al comma 1 è dovuto un compenso in base a criteri stabiliti con decreto del Presidente della Regione e rapportati all'importo posto a base della gara, con esclusione dell'I.V.A.

7. La procedura di nomina della commissione di cui al presente articolo è avviata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 68.

Offerte anomale

1. Per i contratti di cui al comma 6 dell'art. 65, ai fini dell'esclusione, l'accertamento dell'anomalia va condotto automaticamente applicando il criterio previsto dall'art. 2-bis, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Il valore percentuale di incremento della media è stabilito nella misura fissa del 7 per cento ed è indicato nel bando di gara.

Art. 69.

Affidamento degli appalti di fornitura di servizi

1. Impregiudicati i principi discendenti dalla normativa comunitaria, fino all'intervento delle disposizioni per l'attuazione della direttiva 92/50/ C.E.E. del 18 giugno 1992, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, affidano gli appalti di fornitura di servizi applicando, se ed in quanto compatibili, i procedimenti e le modalità di cui agli articoli 65 e 67.

2. Per i contratti affidati ai sensi del comma 1 non è, in ogni caso, necessaria la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 70.

Divieto della revisione prezzi

1. Per i contratti di fornitura di beni o di servizi degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali, non è ammessa la revisione dei prezzi. Per tali contratti, se ne sia stata stabilita contrattualmente una durata ultrabiennale, può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso, nei casi e con le modalità di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili. La prima percentuale di aumento del 5 per cento spetta, in tal caso, sui corrispettivi dovuti a partire dal primo giorno del secondo anno successivo all'inizio dell'esecuzione.

2. Il presente articolo si applica ai contratti relativamente ai quali alla data dell'entrata in vigore della presente norma i bandi di gara non siano stati pubblicati o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto.

Capo XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 71.

Predisposizione testo coordinato

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta congiunta dell'Assessore alla Presidenza e dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, nomina una commissione composta da sette membri, scelti tra funzionari ed esperti, con il compito di predisporre un testo coordinato delle norme di legge regionali in tema di lavori pubblici e di forniture di beni e di servizi applicabili ai contratti degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. La commissione è integrata da un segretario nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

2. Entro 240 giorni dall'insediamento il testo coordinato di cui al comma 1, insieme ad eventuali osservazioni e proposte della commissione, è trasmesso, per il tramite dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, alla Giunta regionale per le iniziative di sua competenza.

Art. 72.

Normativa su riordino uffici tecnici

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta apposito disegno di legge avente ad oggetto il riordino degli uffici tecnici degli enti locali e degli altri enti pubblici regionali, nonché le possibili forme di collaborazione fra tali uffici.

Art. 73.

Normativa su valutazione impatto ambientale

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Governo della Regione, l'Assemblea regionale siciliana esaminerà la normativa che prevede e disciplina le procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 74.

Prezzario unico regionale

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il nuovo prezzario generale per i lavori pubblici, a cui dovranno attenersi, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui all'art. 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nonché i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

2. Con la pubblicazione del decreto di cui al comma 1 cessano di avere efficacia tutti gli altri prezzari attualmente in vigore.

3. Il prezzario unico regionale è aggiornato, con la stessa procedura di cui al comma 1, ogni sei mesi.

Art. 75.

Adeempimenti del Governo regionale

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 18 della presente legge, è emanato dal Presidente della Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'art. 5-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come inserito dall'art. 20 della presente legge, con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, saranno elencati gli enti e le autorità competenti, ai sensi delle leggi vigenti, a rilasciare i provvedimenti amministrativi eventualmente occorrenti, e sarà formulata una scheda di tipo riassuntivo che dovrà accompagnare il progetto esecutivo per il successivo esame dell'organo tecnico.

3. Il regolamento, previsto dal comma 2 dell'art. 22-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come inserito dall'art. 25 della presente legge, è emanato dal Presidente della Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento tipo di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come inserito dall'art. 42 della presente legge, è emanato dal presidente della Regione entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. Il regolamento tipo, di cui al comma 4, è adottato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun ente adotta il proprio regolamento, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento tipo, entro 60 giorni dalla pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

7. Trascorso il termine di cui al comma 6, non è consentito l'affidamento di alcun cottimo fiduciario da parte degli enti che non abbiano ancora approvato il proprio regolamento in materia.

Art. 76.

Adeempimenti burocratici

1. Le amministrazioni e gli enti appaltanti competenti, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono i necessari provvedimenti affinché sul fascicolo di qualsiasi pratica vengano riportati i seguenti dati, così come elencati nell'allegato A:

- ente competente;
- descrizione sommaria della pratica con l'indicazione dell'utente;
- numero di protocollo e data di primo ingresso della pratica;
- indicazione degli uffici incaricati di volta in volta di istruire la pratica, dei numeri di protocollo e delle date di passaggio da un ufficio, da una fase o da un incaricato in altro, nonché del cognome, nome e qualifica dei dipendenti responsabili delle singole fasi del procedimento;
- le osservazioni da parte del responsabile di ciascuna fase;
- le osservazioni dei dirigenti degli uffici e le eventuali iniziative assunte qualora fossero stati riscontrati disguidi, anomalie o ritardi.

Art. 77.

Possibilità di istituire sottosezioni dell'Ufficio regionale PP.AA. ed efficacia di disposizioni varie

1. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con una o più delibere motivate, può disporre, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, che siano istituite sottosezioni in quelle sezioni per le quali, alla luce della esperienza maturata, ciò appaia indispensabile. Ciascuna delle sottosezioni è composta dal Presidente della sezione e da quattro componenti da nominare ai sensi dell'art. 3.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si applicano a decorrere dal quarto mese successivo all'insediamento dei componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

3. I commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e il comma 2 dell'art. 5 della stessa legge, come sostituiti rispettivamente dall'art. 18 e dall'art. 22 della presente legge, trovano applicazione ad iniziare dai programmi di opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1994.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 59, alinea 1 e 2; 60, alinea 2; 61; e 62 si applicano agli incarichi conferiti dopo la pubblicazione della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'art. 28 sulla competenza ad esprimere parere tecnico sulle perizie supplementi o di variante si applicano ai lavori per i quali alla data di pubblicazione della presente legge non sia già stato espresso parere sul progetto originario.

6. Per i lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della presente legge il bando di gara non sia stato pubblicato o per i quali, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto, il progetto deve essere sottoposto nuovamente all'esame dell'organo che sul medesimo ha espresso parere tecnico, ai soli fini dell'accertamento e dell'attestazione del livello di progettazione alla stregua delle previsioni dell'art. 20. Eventuali spese tecniche conseguenti al risultato del riesame di cui al presente comma graveranno sul fondo di cui all'art. 21 della presente legge.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 35, commi 2 e 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 55 della presente legge; 36, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 40 della presente legge; 39, 47, 54 e 68 della presente legge non si applicano ai lavori già appaltati o concessi o per i quali il bando di gara sia stato già pubblicato alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 78.

1. All'art. 1, comma 1, lettera c) punto 6 della legge regionale 20 ottobre 1991, n. 48, la lettera m) è così sostituita:

«m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture».

Art. 79.

Norma interpretativa

1. L'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, va inteso nel senso che, fra gli enti previsti nell'articolo, sono compresi le unità sanitarie locali, gli istituti autonomi case popolari e i consorzi di bonifica.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, in contrasto con la presente legge.

Art. 80.

1. Sono abrogati l'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 47; l'art. 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21; il terzo e il quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; l'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, nonché qualsiasi altra norma non compatibile con quelle contenute nella presente legge.

Art. 81.

Norma finanziaria

1. Per le finalità degli articoli 1 e 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1993.

2. Per le finalità dell'articolo 21 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 90.000 milioni.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, cod. 1009 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

4. Gli oneri ricadenti nell'esercizio 1993 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 10.000 milioni nel cod. 1009 e quanto a lire 90.000 milioni nel cod. 2010.

Art. 82.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per i lavori pubblici: MAGRO

(Omissis).

93R0117

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 11.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, concernente: «Provvedimenti per le scuole di servizio sociale».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 3 del 16 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i contributi di cui alla presente legge, per le finalità indicate all'articolo 1, a favore degli enti ed organismi che nell'ultimo quinquennio sono stati ammessi a fruire degli interventi ivi previsti, purché risultino convenzionati con Università o Istituti o Dipartimenti universitari per la formazione di assistenti sociali».

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 1992-93 gli enti e gli organismi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 presenteranno all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la documentazione richiesta dallo articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 1 per l'attività svolta durante l'anno accademico 1991-92, a favore degli enti ed organismi che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge producano al medesimo Assessorato la documentazione attestante l'ammontare delle spese sostenute e/o degli impegni assunti, corredata dalla relazione sull'attività svolta.

3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione adotta i provvedimenti concernenti la ripartizione e la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assunzione dei correlativi impegni di spesa, entro 60 giorni dall'inizio delle richieste.

4. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, ferma restando la normativa statale vigente in materia di ordinamento delle scuole per assistenti sociali.

Art. 3.

1. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 03.07.00 - cap. 34101.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1993

CAMPIONE

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione: ERRORI.

93R0118

LEGGE 12 gennaio 1993, n. 12.

Norme per la disciplina ed il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 3 del 16 gennaio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», la presente legge disciplina il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 2.

Composizione, elezione, durata

1. L'Assemblea regionale siciliana elegge il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, formato da undici componenti.

2. I componenti il Comitato restano in carica per quattro anni, sono rieleggibili per una sola volta e devono essere scelti tra esperti di comunicazione radiotelevisiva; i cui curricula devono essere depositati presso la Presidenza dell'Assemblea regionale quindici giorni prima della loro elezione.

3. I curricula devono indicare:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) il titolo di studio e gli eventuali altri titoli significativi;
- c) la professione o l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche presso società o enti a partecipazione pubblica, ricoperte attualmente o precedentemente;

d) il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge agli effetti dell'elezione.

4. Il voto per l'elezione dei componenti il Comitato è segreto e ciascun deputato può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti gli undici candidati più votati.

Art. 3.

Organizzazione interna

1. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, ciascun componente del Comitato vota un solo nome, risultando eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e Vice Presidente quello successivo. In caso di parità di voti, risulta eletto Presidente quello più anziano di età.

3. Il Comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno. Nelle more della sua adozione, il Comitato funziona regolando i propri lavori ai sensi del Codice civile.

Art. 4.

Incompatibilità

1. La carica di componente il Comitato è incompatibile con quella di deputato regionale. Non possono far parte del Comitato coloro che siano dipendenti, anche occasionali, della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione o gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

2. Per tutta la durata del mandato i componenti del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcun tipo di attività professionale o espletare incarichi per conto delle società o imprese indicate al comma 1.

Art. 5.

Funzioni

1. Il Comitato è organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva. Esso:

esprime il parere e collabora alla predisposizione di ipotesi sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle poste alla Regione, cosa come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

collabora all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

esprime il parere sulla destinazione di fondi regionali per la pubblicità sulle emittenti private locali in conformità dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

esprime il parere su provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Il Comitato assume ogni opportunità in sede regionale al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la promozione di apposite convenzioni con le realtà culturali ed informative della Regione; in tal senso favorisce la promozione di intese fra la Regione, la concessionaria pubblica ed altri enti pubblici e privati volti alla realizzazione e diffusione di programmi informativi e o culturali sulla realtà ed i problemi della Sicilia.

3. Il Comitato formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove prevista, quella televisiva regionale, attivando a tal fine rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica.

4. Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definitiva con la concessionaria pubblica; definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale e nazionale.

5. Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge altresì attività di indagine, di studio, di ricerca e di consulenza, proponendo l'affidamento per l'esecuzione di tali attività a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.

Art. 6.

Partecipazioni

1. Il Comitato attua idonee forme di partecipazioni con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con la concessionaria del servizio pubblico, con le associazioni della stampa e degli utenti, attraverso incontri sistematici periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche mediante l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

Art. 7.

Rapporti con altri organi

1. Il Comitato in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle poste e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. In relazione a dette funzioni, il Comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni effettuate a livello nazionale degli indici di ascolto delle emittenti e delle reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

2. In relazione a dette eventuali attività, il Comitato formula proposte operative nell'ambito dell'articolo 9.

3. Il Comitato intrattiene inoltre rapporti con il consiglio consultivo degli utenti di cui all'articolo 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con la Commissione nazionale per la pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Il Comitato rileva le percentuali di produzioni locali da parte della sede regionale della concessionaria pubblica per segnalare il mancato rispetto al Garante nazionale dell'editoria.

Art. 8.

Funzionamento

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente ovvero allorché ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti. Nel provvedimento di convocazione o nella richiesta è fatto obbligo di indicare l'ordine del giorno.

2. Il Comitato è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

3. Al funzionamento del Comitato provvede la Regione con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio regionale in relazione alle competenze di cui alla presente legge e con la dotazione di mezzi e strutture adeguati.

4. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio con funzioni di assistenza e di segreteria la cui dotazione dovrà essere prevista nell'ambito dell'attuale organico della Presidenza della Regione e sarà definita su proposta del Comitato stesso con apposito provvedimento adottato dal Presidente della Regione.

Art. 9.

Programmazione delle attività

1. Il Comitato presenta, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Regione un programma quadro delle sue attività e di quelle da svolgere in relazione al disposto di cui all'articolo 7, nonché le attività di studio, di ricerca e di consulenza.

2. Il Comitato presenta, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, il consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente e, trimestralmente, una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 10.

Relazione sulle attività

1. Il Comitato presenta, annualmente, alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

Art. 11.

Indennità

1. Ai componenti il Comitato viene corrisposta una indennità pari a quella prevista per il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che verrà determinata con successivo decreto del Presidente della Regione.

Art. 12.

Programmi per audiolibri

1. Il Presidente della Regione, su proposta del Comitato e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è autorizzato a redigere convenzioni con emittenti televisive pubbliche o private, al fine di consentire la proiezione e la diffusione di programmi destinati agli audiolibri.

Art. 13.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla nomina del Comitato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

2. In sede di prima attuazione il programma quadro di cui all'articolo 9 per l'anno 1993 viene presentato entro trenta giorni dall'insediamento del Comitato.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1993 ed in lire 100 milioni per gli anni successivi, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1009 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

Art. 15.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1993.

CAMPIONE

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: PALILLO

93R0119

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1993, n. 1.

Istituzione di un Osservatorio epidemiologico regionale Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3 del 14 gennaio 1993.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito l'Osservatorio Epidemiologico Regionale Marche (OERM) con il compito di eseguire e coordinare attività di ricerca epidemiologica finalizzate alla conoscenza ed alla promozione dello stato di salute della popolazione nell'ambito della regione Marche, in attuazione dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli artt. 9 e 11 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Art. 2.

Funzioni

1. L'OERM svolge le seguenti funzioni:

a) costituisce l'organismo tecnico-scientifico per la ricerca epidemiologica dell'assessorato alla sanità e servizi sociali e degli altri assessorati della Regione;

b) stimola, indirizza e sostiene a livello regionale e locale l'attività di ricerca epidemiologica finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale, nonché l'individuazione di nuovi problemi sanitari che richiedono un immediato studio epidemiologico o di problemi per i quali i dati epidemiologici o di problemi per i quali i dati epidemiologici siano oggettivamente carenti in relazione all'importanza degli stessi; a tale scopo fornisce formazione, consulenze e contributo ai singoli problemi e riferimenti programmatici;

c) attività indagini epidemiologiche a carattere locale e regionale tendenti ad identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni che predispongono all'insorgenza delle stesse; descrive la distribuzione e la consistenza di malattie e di stati di invalidità e di altri problemi sanitari nella comunità; fornisce dati per la pianificazione, lo sviluppo e la valutazione delle risposte di tipo preventivo e curativo e per la definizione della priorità di intervento; studia la distribuzione e l'andamento dei fenomeni socio-sanitari di particolare importanza come cause di morte, malattia e invalidità valutandone il significato ai fini della comprensione dell'esistenza di rischi specifici in ambienti di vita e di lavoro;

d) raccoglie, elabora ed interpreta dati di natura epidemiologica prodotti a livello locale, valuta l'efficacia ed efficienza degli interventi sanitari locali in relazione alle risorse utilizzate e trasmette le relative valutazioni di carattere preventivo e programmatico agli uffici regionali ed alle strutture locali interessate;

e) collabora alla stesura della relazione sanitaria annuale per la parte di competenza ed in collegamento con il Sistema Informativo sanitario (SIS);

f) allestisce, gestisce e rende disponibile a livello regionale per la consultazione un centro di documentazione ed informazione di iniziative e attività nazionali ed internazionali su argomenti di epidemiologia, organizzazione dei servizi, qualità delle prestazioni del servizio sanitario nazionale;

g) attiva, promuove, coordina attività di prevenzione a livello comunitario per le malattie socialmente rilevanti.

Art. 3.

Organizzazione

1. Le attività dell'osservatorio epidemiologico regionale si integrano con quelle dei vari livelli funzionali del servizio sistema informativo regionale.

2. Gli adempimenti amministrativi e tecnico-strumentali necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2, sono curati da apposito «ufficio» che la giunta regionale è autorizzata ad istituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 all'interno del servizio sanità.

3. Per tale ufficio la giunta regionale può avvalersi, oltre che di dipendenti inquadrati nei ruoli della regione, di personale appostamente comandato ovvero assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato o con incarico di consulenza professionale, da conferire, nei limiti di due unità, con le procedure di cui all'art. 23 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, dotato di specifiche professionalità tecnico-scientifiche, in una delle materie di cui all'art. 4, non disponibile all'interno della regione.

4. Il comando o l'assunzione a contratto è disposto dalla giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma di lavoro previsto.

5. La Giunta regionale nomina il responsabile dell'ufficio tra il personale di cui al comma 3, in possesso di specifica documentata esperienza epidemiologica, inquadrato nella I qualifica dirigenziale della regione o in altre qualifiche dirigenziali equivalenti dello Stato, delle USL e degli enti locali o che sia stato assunto ai sensi dell'art. 38, comma 6, della legge regionale 4 novembre 1998, n. 42. Al responsabile dell'ufficio spetta in particolare:

- a) coordinare l'attività dell'ufficio, curando la razionale organizzazione della struttura e l'adeguata utilizzazione del personale;
 - b) la responsabilità dell'attuazione dei programmi;
 - c) far parte del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4.
6. Il predetto ufficio svolge i propri compiti con la collaborazione di:

- a) un nucleo universitario di consulenza metodologica, individuato mediante apposita convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indicato dalle università marchigiane;
- b) i presidi ed i servizi delle USL;
- c) le strutture pubbliche e private convenzionate;
- d) altri organismi con finalità di studio e ricerca nel settore della sicurezza sociale con apposite convenzioni;
- e) servizio sistema informativo statistico della regione.

7. La Giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4, predispone il programma di lavoro per l'anno e per il triennio successivi da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, il programma deve prevedere obiettivi precisi misurabili e temporalmente delimitati. Deve indicare le risorse e le modalità periodiche di revisione e di controllo della compatibilità fra obiettivi e risorse. La suddetta struttura entro il 31 marzo di ogni anno deve inoltre predisporre la relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 4.

Comitato tecnico scientifico

1. La struttura di cui all'art. 3 si avvale di un comitato tecnico scientifico di consulenza dell'assessorato alla sanità e servizi sociali.

2. Il comitato tecnico scientifico presieduto dall'assessore alla sanità e servizi sociali è composto, oltre che dal responsabile tecnico di cui all'art. 3, da 20 esperti universitari ospedalieri ed extraospedalieri delle seguenti discipline:

- a) epidemiologia (nelle diverse specialità mediche);
- b) igiene;
- c) ecologia;
- d) infettivologia;
- e) economia sanitaria;
- f) statistica sanitaria;
- g) programmazione socio-sanitaria;
- h) patologia generale;

- i) anatomia patologica;
- l) farmacologia;
- m) medicina del lavoro;
- n) profilassi e patologia veterinaria;
- o) biologia;
- p) sociologia;
- q) microbiologia;
- r) virologia;
- s) sistema informativo statistico della regione.

3. Il comitato tecnico scientifico potrà essere integrato di volta in volta, secondo necessità, da esperti in materia di salute materno infantile, salute mentale, medicina, chirurgia, odontoiatria, informatica, organizzazione servizi sanitari ed ospedieri e territoriali.

4. Il comitato tecnico scientifico è nominato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, e dura in carica per l'intera legislatura.

5. Ai componenti del comitato tecnico scientifico spettano le indennità previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

NOERM (Notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Marche)

1. La Regione cura la pubblicazione di un notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Marche (NOERM), nel quale vengono periodicamente riassunti e divulgati i risultati delle attività svolte.

Art. 6.

Collegamenti

1. L'osservatorio epidemiologico regionale curerà i collegamenti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con quello nazionale dell'Istituto superiore sanità.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Nelle fasi iniziali della sua attività l'OERM dovrà prioritariamente occuparsi di alcuni problemi che la realtà sanitaria pone attualmente all'ordine del giorno. Tali priorità riguardano in modo particolare:

- a) il sistema informativo delle malattie infettive di recente rinnovo, con particolare riferimento alla sorveglianza della infezione da HIV;
- b) l'adozione del nuovo modello di scheda nosologica ospedaliera, che va finalizzata alla contestuale attivazione di un sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri (DR6 o ROD, raggruppamenti omogenei per diagnosi) utili ai fini della valutazione delle attività dei presidi ospedalieri;
- c) la predisposizione di linee guida per la gestione da parte delle USL dei programmi di verifica e revisione della qualità dell'assistenza (VRQ);
- d) l'elaborazione di un progetto di prevenzione delle malattie cronico-degenerative, la cui attuazione sia affidata alle strutture delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'osservatorio epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 7 gennaio 1993

GIAMPAOLI

93R0100

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 2.

Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3-bis del 18 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE CONSENTENZA N. 497 DEL 29 DICEMBRE 1992 HA DICHIARATO INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione

1. Ai sensi del disposto dell'art. 2 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Marche è determinata nella misura del 55% dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per le dette formalità.

2. La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas-metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 398, di attuazione della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas-metano usato come combustibile nel territorio della regione Marche è determinata nella misura di L. 30 al metro cubo di gas erogato.

2. Le parimenti determinata nella misura di L. 30 al metro cubo di gas erogato, l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti.

3. Le misure dei tributi stabilite nei commi 1 e 2, si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 14 gennaio 1993

GIAMPAOLI

93R0101

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1993, n. 3.

Trattamento di quiescenza e di fine servizio del personale delle aziende di promozione turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3-bis del 18 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale delle aziende di promozione turistica è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) e, ai fini del trattamento di previdenza, all'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL).

2. Per il personale proveniente dai disciolti enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo l'iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL decorre dalla data di costituzione dell'azienda di promozione turistica di appartenenza.

3. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso i soppressi enti provinciali per il turismo ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, gli importi maturati alla data di costituzione delle aziende di promozione turistica di appartenenza che non abbiano dato luogo a liquidazione, riferiti ai periodi comunque non coperti da iscrizione al predetto istituto previdenziale, sono versati all'INADEL secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 a cura delle aziende stesse.

4. Con decorrenza dalla data di costituzione delle singole aziende di promozione turistica sono rescisse le polizze assicurative, eventualmente stipulate per i trattamenti di fine servizio, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 482 1988.

5. Ai dipendenti inquadrati con la presente legge che abbiano percepito l'indennità di anzianità od altro analogo trattamento per effetto del servizio prestato presso i soppressi enti provinciali per il turismo ed aziende autonome di soggiorno e turismo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 novembre 1984, n. 34. I termini previsti dall'art. 6 della predetta legge decorrono dalla data di inquadramento nel ruolo organico dell'azienda di promozione turistica di assegnazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 15 gennaio 1993

GIAMPAOLI

93R0102

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1993 - Art. 31 legge regionale di contabilità n. 44 del 3 dicembre 1977.

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 21 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1993 il Bilancio della Regione e per l'anno finanziario 1993, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 20 gennaio 1993

DI BARTOLOMEO

92R0146

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 2.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 dell'Ente regione di sviluppo agricolo per il Molise «G. Sedati».

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 21 gennaio 1993)

(Omissis).

92R0147

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1993, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise «G. Sedati».

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 21 gennaio 1993)

(Omissis).

92R0148

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 4.

Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione Molise.

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 26 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta, in deroga alla normativa vigente, la disciplina transitoria del rinnovo degli organi di amministrazione di competenza della Regione Molise, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro la scadenza di cui al comma 2, art. 4.

Art. 2.

Rinnovo degli organi

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

2. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.

4. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio Regionale o la Giunta Regionale e questi non procedano, almeno tre giorni prima del termine in cui al primo comma, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio Regionale su parere dell'Ufficio di Presidenza se espresso ed al Presidente della Giunta, i quali devono comunque provvedere entro tale termine.

Art. 3.

Designazione da parte di soggetti terzi

1. In assenza, o comunque in carenza, di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta Regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Salva l'applicazione del precedente art. 2, gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già scaduti, devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data medesima.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 25 gennaio 1993

DI BARTOLOMEO

93R0149

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1985.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 1 del 14 gennaio 1993)

(*Omissis*).

93R0124

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 2.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 2 del 14 gennaio 1993)

(*Omissis*).

93R0125

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 3.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 3 del 14 gennaio 1993)

(*Omissis*).

93R0126

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCIA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 654.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1993

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 5 0 9 3 *

L. 2.600